CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023 CON NORME COMPLEMENTARI E TRANSITORIE

A cura di DINO DE PAOLIS



LEGIS © è un marchio registrato di Legislazione Tecnica Srl 00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2023

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di maggio 2023 da Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. Viale Enrico Ortolani 149/151 - Zona industriale di Acilia - 00125 - Roma

Legislazione Tecnica S.r.L. 00144 Roma, Via dell'Architettura 16

Servizio Clienti Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068 servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it Shop: Itshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

PARTE I CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023

D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
The Fost recentle delega at Coverno in materia at contrata pubblici.
LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE
E DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I - DEI PRINCIPI
Titolo I - I principi generali
Articolo 1 - Principio del risultato
Articolo 2 - Principio della fiducia
Articolo 3 - Principio dell'accesso al mercato
Articolo 4 - Criterio interpretativo e applicativo
Articolo 5 - Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento
Articolo 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del
Terzo settore
Articolo 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa
Articolo 8 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a
titolo gratuito
Articolo 9 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
Articolo 10 - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione 18
Articolo 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.
Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
Articolo 12 - Rinvio esterno
Titolo II - L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento
Articolo 13 - Ambito di applicazione
Articolo 14 - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.
Disciplina dei contratti misti
Articolo 15 - Responsabile unico del progetto (RUP)
Articolo 16 - Conflitto di interessi
Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 18 - Il contratto e la sua stipulazione
PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
Articolo 19 - Principi e diritti digitali
Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza
Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale

Articolo 26 - Regole tecniche	31
Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti	31
Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici	31
Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni	32
Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	32
Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti	33
Articolo 32 - Sistemi dinamici di acquisizione	33
Articolo 33 - Aste elettroniche	36
Articolo 33 - Aste elettronici	37
Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza	38
	41
Articolo 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso	41
PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE	
Articolo 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi	43
Articolo 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere	44
Articolo 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente	
interesse nazionale	46
Articolo 40 - Dibattito pubblico	48
PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE	
Articolo 41 - Livelli e contenuti della progettazione	49
Articolo 42 - Verifica della progettazione	52
Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni	52
Articolo 44 - Appalto integrato	53
Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche	53
Articolo 46 - Concorsi di progettazione	54
Articolo 47 - Consiglio superiore dei lavori pubblici	55
LIBRO II DELL'APPALTO	
DELEAFFACIO	
PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE	
Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo	
inferiore alle soglie di rilevanza europea	56
Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti	56
Articolo 50 - Procedure per l'affidamento	57
Articolo 51 - Commissione giudicatrice	58
Articolo 52 - Controllo sul possesso dei requisiti	58
Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive	58
Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale	58
Articolo 55 - Termini dilatori	59
Alticolo de - Tetriffii dilatori	55
PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI	
Articolo 56 - Appalti esclusi nei settori ordinari	59
Articolo 57 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità	
energetica e ambientale	60
Articolo 58 - Suddivisione in lotti	61
Articolo 59 - Accordi quadro	62
Articolo 60 - Revisione prezzi	63
Articolo 61 - Contratti riservati	63

PARTE III - DEI SOGGETTI

Titolo I - Le stazioni appaltanti	
Articolo 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze	64
Articolo 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza	69
Articolo 64 - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi	70
Titolo II - Gli operatori economici	
Articolo 65 - Operatori economici	71
Articolo 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria	72
Articolo 67 - Consorzi non necessari	72
Articolo 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici	74
Articolo 69 - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali	75
PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
Articolo 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti	76
Articolo 71 - Procedura aperta	77
Articolo 72 - Procedura ristretta	77
Articolo 73 - Procedura competitiva con negoziazione	78
Articolo 73 - Procedura competitiva con riegoziazione	79
Articolo 75 - Partenariato per l'innovazione	79
Articolo 76 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	80
PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE	
Titolo I - Gli atti preparatori	
Articolo 77 - Consultazioni preliminari di mercato	82
•	
Articolo 78 - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti	82
Articolo 78 - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti	82 82
Articolo 79 - Specifiche tecniche	
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 82
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 82 83
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 82 83
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 82 83 83
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85 85
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85 85
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85 85 85
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85 85
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85 85 85
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85 85 85
Articolo 79 - Specifiche tecniche	82 82 83 83 84 84 85 85 85

Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti	
Capo I - La commissione giudicatrice	
Articolo 93 - Commissione giudicatrice	87
Capo II - I requisiti di ordine generale	
Articolo 94 - Cause di esclusione automatica	88
Articolo 95 - Cause di esclusione non automatica	92
Articolo 96 - Disciplina dell'esclusione	92
Articolo 97 - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti	94
Articolo 98 - Illecito professionale grave	95
·	
Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara	
Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti	97
Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale	97
Articolo 101 - Soccorso istruttorio	99
	100
	100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
Articolo 105 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line	
	102
	102
7 110010 700 Gardinelo por la partocipazione dila procedura	
Titolo V - La selezione delle offerte	
	104
. •	10- 10-
	106
·	106
	107
0 11 00	107
Articolo 172 - Nelazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appaili	101
PARTE VI - DELL'ESECUZIONE	
Articolo 113 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto	108
	108
	109
	110
	112
	114
	 115
• •	118
	12
·	122
	123
Articolo 124 - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di	
procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento	
·	124
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	126
	128
7 11 100/0 120 1 Chail C profili di accolorazione	(

PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati	
Articolo 127 - Norme applicabili ai servizi sociali ed assimilati	128
Articolo 128 - Servizi alla persona	129
Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari	
Articolo 129 - Appalti riservati	129
Articolo 130 - Servizi di ristorazione	130
Articolo 131 - Servizi sostitutivi di mensa	131
Titolo III - I contratti nel settore dei beni culturali	
Articolo 132 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali	132
Articolo 133 - Requisiti di qualificazione	132
Articolo 134 - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	132
Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo	
Articolo 135 - Servizi di ricerca e sviluppo	133
Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati	
Articolo 136 - Difesa e sicurezza	133
Articolo 137 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza	134
Articolo 138 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme	
internazionali	134
Articolo 139 - Contratti secretati	135
Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile	400
Articolo 140 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile	136
LIBRO III	
DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI	
DELE AFFALTO NEI SETTONI OF EGIALI	
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 141 - Ambito e norme applicabili	139
Articolo 142 - Joint venture e affidamenti a imprese collegate	139
Articolo 143 - Attività esposte direttamente alla concorrenza	140
Articolo 144 - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi	141
Articolo 145 - Attività svolte in Paesi terzi	142
Articolo 146 - Gas ed energia termica	142
Articolo 147 - Elettricità	142
Articolo 148 - Acqua	143
Articolo 149 - Servizi di trasporto	143
Articolo 150 - Settore dei porti e degli aeroporti	144
Articolo 151 - Settore dei servizi postali	144
Articolo 152 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili	
solidi	144

PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 153 - Norme applicabili	145
Articolo 154 - Accordi quadro	145
Articolo 155 - Tipi di procedure	145
Articolo 156 - Procedura ristretta	146
Articolo 157 - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando	146
Articolo 158 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	146
PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI	
Articolo 159 - Disponibilità digitale dei documenti di gara	148
Articolo 160 - Comunicazione delle specifiche tecniche	148
Articolo 161 - Pubblicità e avviso periodico indicativo	148
Articolo 162 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione	149
Articolo 163 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati	149
Articolo 164 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi	150
Articolo 165 - Inviti ai candidati	150
Articolo 166 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli	100
offerenti	151
PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE	
Articolo 167 - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente	151
Articolo 168 - Procedure di gara con sistemi di qualificazione	152
Articolo 169 - Procedure di gara regolamentate	152
Articolo 170 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi	152
Articolo 171 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture	153
Articolo 172 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti	153
Articolo 173 - Servizi sociali e altri servizi assimilati	154
LIBRO IV DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI	
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 174 - Nozione	154
Articolo 175 - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio	155
PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	
Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi generali	
Articolo 176 - Oggetto e ambito di applicazione	156
Articolo 177 - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo	156
Articolo 178 - Durata della concessione	157
Articolo 179 - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni	158
Articolo 180 - Contratti misti di concessione	158
Articolo 181 - Contratti esclusi	159

Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali	
e garanzie procedurali	

	159
Articolo 183 - Procedimento	160
Articolo 184 - Termini e comunicazioni	161
Articolo 185 - Criteri di aggiudicazione	162
Articolo 186 - Affidamenti dei concessionari	162
Articolo 187 - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea	163
Titolo III - L'esecuzione delle concessioni	
Articolo 188 - Subappalto	163
Articolo 189 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	163
Articolo 190 - Risoluzione e recesso	165
Articolo 191 - Subentro	166
Articolo 192 - Revisione del contratto di concessione	166
Titolo IV - La finanza di progetto	
Articolo 193 - Procedura di affidamento	167
Articolo 194 - Società di scopo	169
Articolo 195 - Obbligazioni delle società di scopo	169
PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA	
Articolo 196 - Definizione e disciplina	171
PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ	
Articolo 197 - Definizione e disciplina	172
PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVAT	0
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173 174
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173 174 174
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173 174 174
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173 174 174
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173 174 174 174
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173 174 174 174 175
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 174 174 174 175 175
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 173 174 174 174 175 175 177 178
Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara	173 174 174 174 175 175

LIBRO V

DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I - DEL CONTENZIOSO

Titolo I - I ricorsi giurisdizionali Articolo 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto)
legislativo 2 luglio 2010, n. 104	179
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
Articolo 210 - Accordo bonario per i lavori	182
Articolo 211 - Accordo bonario per i servizi e le forniture	183
Articolo 212 - Transazione	183
Articolo 213 - Arbitrato	184
Articolo 214 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari	186
Articolo 215 - Collegio consultivo tecnico	189
Articolo 216 - Pareri obbligatori	
Articolo 217 - Determinazioni	
Articolo 218 - Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico	19 ⁴
Articolo 219 - Scioglimento	19
Articolo 220 - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC	19 ⁻
PARTE II - DELLA GOVERNANCE	
Articolo 221 - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia.	
Governance dei servizi	
Articolo 222 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)	
Articolo 223 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione	196
PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO	
E ABROGAZIONI	
Articolo 224 - Disposizioni ulteriori	198
Articolo 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento	200
Articolo 226 - Abrogazioni e disposizioni finali	203
Articolo 227 - Aggiornamenti	204
Articolo 228 - Clausola di invarianza finanziaria	20
Articolo 229 - Entrata in vigore	20
ALLEGATI	
Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti	
Allegato I.2 - Attività dell'e procedure di appetto e di concessione	
Allegate 1.4 Imports di helle reletive alle stigulazione del controtte	
Allegato 1.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratto	
Allegato I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo	
Allegato I.5 - Dibattito pubblico obbligatorio	23
alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del	24
progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo	
Allegato I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico	∠/;

Allegato I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni	277
Allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure	281
Allegato I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di	
funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei	
lavori pubblici	282
Allegato 1.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione	289
Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione	290
Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali	293
Allegato II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di	
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea	302
Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle	302
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	205
offerte	305
Allegato II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la	044
partecipazione ad appalti	311
Allegato II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza	313
Allegato II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature	320
Allegato II.6 - Informazioni in avvisi e bandi	323
Allegato II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione	338
Allegato II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line	
dei certificati e costi del ciclo vita	339
Allegato II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati	341
Allegato II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o	
dei contributi previdenziali	343
Allegato II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati	
membri	344
Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori	346
Allegato II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia	382
Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di	002
svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di	
conformità	384
Allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le	304
verifiche tecniche	412
	412
Allegato II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di	445
esecuzione	415
Allegato II.17 - Servizi sostitutivi di mensa	416
Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni	
culturali	420
Allegato II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo	431
Allegato II.20 - Direttive del Ministero della difesa in tema di appalti e procedure nei settori	
difesa e sicurezza	432
Allegato IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182	437
Allegato V.1 - Compensi degli arbitri	438
Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico	439
Allegato V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia	442

PARTE II NORME COMPLEMENTARI E TRANSITORIE

L. 21/06/2022, n. 78 Delega al Governo in materia di contratti pubblici	446
Dir. UE 26/02/2014, n. 24 DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE	451
Dir. UE 26/02/2014, n. 23 DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione	463
Dir. UE 26/02/2014, n. 25 DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE	476
D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici	483
D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	508
L. 07/08/1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	533
D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	556
D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	582
D.P.R. 15/11/2012, n. 236 Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	589
D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192 Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	624





Pagine non disponibili in anteprima



contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

- 28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.
- 29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.

ARTICOLO 15

Responsabile unico del progetto (RUP)

- 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
- **3.** Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
- **4.** Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
- **5.** Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
- **6.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
- 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
- 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
- 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Conflitto di interessi

- 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
- 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
- 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

ARTICOLO 17

Fasi delle procedure di affidamento

- 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
- **4.** Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
- 5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
- **6.** L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
- 7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.
- **8.** Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
- 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il

patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

ARTICOLO 18

Il contratto e la sua stipulazione

- 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ⁵, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
- 2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
- 3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.
- **4.** Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ⁶, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
- 5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può

⁵ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

⁶ Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, del D. Leg.vo 104/2010: "4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.".

sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

- **6.** La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- 7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
- **8.** Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
- **9.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
- 10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

PARTE II DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

ARTICOLO 19

Principi e diritti digitali

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ⁷, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
- 2. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
- 3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 8.
- **4.** I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ⁹.

⁷ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

⁸ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

⁹ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

- 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.
- **6.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.
- 7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30.
- **8.** Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.
- **9.** Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Principi in materia di trasparenza

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

- 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
- 3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

ARTICOLO 21

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

- **1.** Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
- **2.** Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ¹⁰, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.
- **3.** I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¹¹.

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti innanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

¹⁰ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

¹¹ Si riporta il testo dell'art. 3 della L. 136/2010:

[&]quot;Art. 3. - Tracciabilità dei flussi finanziari

^{2.} I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) l'Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225. comma 21

- 1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
- 2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte;
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;

al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
- 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio a i sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. Abrogato

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziari di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.".

- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
- **3.** Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ¹².

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

- **1.** L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ¹³, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
- 2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
- 3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 15, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.
- 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
- 5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.
- **6.** L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC effettua una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

¹² I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

¹³ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

¹⁴ Vedi il testo dell'art. 9 del D.L. 66/2014, riportato in nota al comma 11 dell'art. 62.

¹⁵ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

- 8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- **9.** Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

- 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
- 2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.
- 3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ¹⁶ e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.
- **4.** Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

ARTICOLO 25

Piattaforme di approvvigionamento digitale

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

- 1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ¹⁷.
- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le

-

¹⁶ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

¹⁷ I pertinenti articoli del D. Leg.vo 82/2005 sono riportati nella Parte II del presente volume.

regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

- 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
- **4.** È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

ARTICOLO 26 Regole tecniche

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

- 1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
- 2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
- **3.** La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

ARTICOLO 27 Pubblicità legale degli atti

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 1, ultimo periodo]

- 1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
- 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- **4.** L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
- L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 28

Trasparenza dei contratti pubblici

[Articolo che acquista efficacia dal 01/01/2024 - Cfr. art. 225, comma 2]

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo





Pagine non disponibili in anteprima



D. LEG.VO 18/04/2016, N. 50

Codice dei contratti pubblici.

G.U. Suppl. Ord. 19/04/2016, n. 10/L

Stralcio degli articoli ancora temporaneamente o parzialmente vigenti. Testo coordinato.

ARTICOLO 21

Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici 13

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
- 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
- 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.
- **4.** Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
- 5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
- **6.** Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso

¹³ Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233), al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui al presente articolo. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della L. 11/12/2016, n. 232 l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui al presente articolo, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
- **8.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
- **8-bis.** La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
- 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

ARTICOLO 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

- 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo:
- e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture:
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
- 2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del

concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

- **3.** Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
- **3-bis.** Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
- **4.** La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
- 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
- **5-bis.** Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.
- **6.** Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
- 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove